CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 20 giugno 2013 (21.06)
(OR. en)

11298/13

POLGEN 117
CADREFIN 154

NOTA

della:	presidenza
al:	Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	**Progetto di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, la cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria**

Si allega per le delegazioni il progetto di accordo interistituzionale in oggetto.

Progetto di

accordo interistituzionale
tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, la cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria

INDICE

PARTE I – QUADRO FINANZIARIO e STRUMENTI SPECIFICI 5
A. Disposizioni relative al quadro finanziario 5
B. Disposizioni relative agli strumenti specifici che non figurano nel quadro finanziario 6
B.1. Riserva per gli aiuti d'urgenza 6
B.2. Fondo di solidarietà dell'Unione europea 6
B.3. Strumento di flessibilità 7
B.4. Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 7
B.6. Margine per imprevisti 8
PARTE II - MIGLIORAMENTO DELLA COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE IN MATERIA DI BILANCIO 9
A. La procedura di collaborazione interistituzionale 9
B. Inserimento di disposizioni finanziarie negli atti legislativi 10
C. Spese relative agli accordi di pesca 12
D. Finanziamento della politica estera e di sicurezza comune (PESC) 14
E. partecipazione delle istituzioni per quanto riguarda le questioni relative alla politica di sviluppo e il fondo europeo di sviluppo 17
F. cooperazione delle istituzioni in materia di spese amministrative nella procedura di bilancio 18
PARTE III – SANA GESTIONE FINANZIARIA DEI FONDI DELL'UE 18
A. Programmazione finanziaria 19
B. Agenzie e scuole europee 21
ALLEGATO - COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE NEL CORSO DELLA PROCEDURA DI BILANCIO 24
Parte A. Calendario della procedura di bilancio 24
Parte B. Priorità della procedura di bilancio 24
Parte C. Formazione del progetto di bilancio e aggiornamento delle previsioni 24
Parte D. Procedura di bilancio prima della conciliazione 26
Parte E. Procedura di conciliazione 27
Parte F. Bilanci rettificativi 31

Progetto di

accordo interistituzionale

tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, la cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria

IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E LA COMMISSIONE EUROPEA,

in seguito denominati le "istituzioni",

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

1. Il presente accordo, adottato in conformità dell'articolo 295 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso "TFUE"), ha lo scopo di attuare la disciplina di bilancio, migliorare lo svolgimento della procedura annuale di bilancio e la cooperazione interistituzionale in materia di bilancio.

2. La disciplina di bilancio, nel quadro del presente accordo, si applica a tutte le spese. L'accordo impegna tutte le istituzioni, per tutta la sua durata.

3. Il presente accordo non incide sulle rispettive competenze di bilancio delle istituzioni, quali sono definite nei trattati, nel regolamento (UE) n. …/201x del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per gli esercizi 2014-20xx[1] (in appresso il "regolamento QFP") e nel regolamento n. /201x del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell'Unione (in appresso il "regolamento finanziario)[2].

4. Per qualsiasi modifica delle disposizioni del presente accordo è necessario il consenso di tutte le istituzioni.

5. Il presente accordo si compone di tre parti:
   – la parte I contiene disposizioni complementari relative al quadro finanziario pluriennale e disposizioni riguardanti gli strumenti specifici che non figurano nel quadro finanziario;
   – la parte II riguarda la cooperazione interistituzionale nel corso della procedura di bilancio;
   – la parte III contiene disposizioni relative alla sana gestione finanziaria dei fondi dell'UE.

6. Il presente accordo entra in vigore nella stessa data del regolamento QFP e sostituisce l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria[3].

---

1 GU L, pag. ..
2 GU L, pag. ..
3 GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

PARTE I – QUADRO FINANZIARIO E STRUMENTI SPECIFICI

A. DISPOSIZIONI RELATIVE AL QUADRO FINANZIARIO

7. Le informazioni relative alle operazioni che non figurano nel bilancio generale dell'Unione europea, nonché l'evoluzione prevedibile delle diverse categorie di risorse proprie dell'Unione, sono presentate a titolo indicativo in tabelle separate. Queste informazioni saranno aggiornate annualmente, insieme ai documenti che accompagnano il progetto di bilancio.

8. Tranne che per il sottomassimale 'Coesione economica, sociale e territoriale del quadro finanziario e ai fini della sana gestione finanziaria, in occasione della procedura di bilancio e dell'adozione del bilancio le istituzioni si adoperano affinché restino disponibili, per quanto possibile, margini sufficienti al di sotto dei massimali delle varie rubriche.

Aggiornamento delle previsioni per gli stanziamenti di pagamento dopo il 2020

9. Nel 2017 la Commissione aggiornerà le previsioni relative agli stanziamenti di pagamento per il periodo successivo al 2020. Tale aggiornamento terrà conto di tutte le informazioni pertinenti, inclusa l'effettiva esecuzione degli stanziamenti d'impegno e degli stanziamenti di pagamento, nonché delle previsioni di esecuzione. Terrà conto anche delle norme definite per garantire un'evoluzione ordinata degli stanziamenti di pagamento rispetto a quelli di impegno e delle previsioni di crescita del reddito nazionale lordo dell'Unione europea.

B. DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI SPECIFICI CHE NON FIGURANO NEL QUADRO FINANZIARIO

B.1. Riserva per gli aiuti d'urgenza

10. Quando ritiene necessario fare ricorso alla riserva, la Commissione presenta ai due rami dell'autorità di bilancio una proposta di storno dalla riserva stessa alle linee di bilancio corrispondenti.

Qualsiasi proposta di storno della Commissione relativa ad un ricorso alla riserva deve essere preceduta, tuttavia, da un esame delle possibilità di riassegnazione degli stanziamenti.

In caso di disaccordo sarà avviata una procedura di consultazione a tre.

Gli storni saranno effettuati conformemente al regolamento finanziario.

B.2. Fondo di solidarietà dell'Unione europea

11. Quando sono soddisfatte le condizioni per attivare il Fondo quali definite nell'atto di base pertinente, la Commissione presenta una proposta per ricorrere ad esso. Quando vi sono possibilità di riassegnare stanziamenti nel quadro della rubrica in cui sono richieste spese supplementari, la Commissione ne tiene conto al momento di formulare la proposta necessaria, in conformità del regolamento finanziario, mediante lo strumento di bilancio appropriato. La decisione di ricorrere al Fondo è presa di comune accordo tra i due rami dell'autorità di bilancio. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata e il Parlamento europeo alla maggioranza dei membri che lo compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi.

In caso di disaccordo sarà avviata una procedura di consultazione a tre.

B.3. Strumento di flessibilità

12. Il ricorso allo strumento di flessibilità è proposto dalla Commissione, previo esame di tutte le possibilità di riassegnazione degli stanziamenti nella rubrica cui si riferisce il fabbisogno di spesa supplementare.

La proposta indicherà il fabbisogno da coprire e il relativo importo. Essa può essere presentata, per l'esercizio finanziario interessato, nel corso della procedura di bilancio.

La decisione di ricorrere allo Strumento di flessibilità è presa di comune accordo tra i due rami dell'autorità di bilancio. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata e il Parlamento europeo alla maggioranza dei membri che lo compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi.

Ogni accordo sarà concluso nel quadro della procedura annuale di bilancio.

B.4. Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

13. Quando sono soddisfatte le condizioni per attivare il Fondo quali definite nell'atto di base pertinente, la Commissione presenta una proposta per ricorrere ad esso. La decisione di ricorrere al Fondo è presa di comune accordo tra i due rami dell'autorità di bilancio. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata e il Parlamento europeo alla maggioranza dei membri che lo compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi.

Contemporaneamente alla presentazione della proposta di decisione di ricorrere al Fondo, la Commissione presenta ai due rami dell'autorità di bilancio una proposta di storno verso le linee di bilancio pertinenti. In caso di disaccordo sarà avviata una procedura di consultazione a tre.

Gli storni relativi al Fondo saranno effettuati conformemente al regolamento finanziario.

B.6. Margine per imprevisti

14. La mobilizzazione del margine per imprevisti, o di una sua parte, è proposta dalla Commissione al termine di un'analisi approfondita di tutte le altre possibilità finanziarie. Tale proposta può essere presentata soltanto in relazione al progetto di bilancio rettificativo o annuale, la cui esecuzione rende necessaria la proposta. La proposta della Commissione di utilizzare il margine per imprevisti sarà corredata di una proposta di riassegnazione, nell'ambito del bilancio esistente, di un importo significativo giustificato dalla suddetta analisi.

La decisione di ricorrere al margine per imprevisti è presa di comune accordo tra i due rami dell'autorità di bilancio contemporaneamente all'approvazione del bilancio rettificativo o annuale di cui facilita l'adozione. Per approvare il bilancio il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano secondo le regole di voto di cui all'articolo 314 del TFUE.

PARTE II - MIGLIORAMENTO DELLA COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE IN MATERIA DI BILANCIO

A. LA PROCEDURA DI COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE

15. Le modalità della collaborazione interistituzionale nel corso della procedura di bilancio sono indicate nell'allegato.

A1. TRASPARENZA DI BILANCIO

15 bis. La Commissione prepara una relazione annuale che accompagna il bilancio dell'UE, in cui sono riunite le informazioni disponibili e non riservate relative alle:

- attività e passività dell'Unione, incluse quelle derivanti dalle operazioni di assunzione e di erogazione di prestiti effettuate dall'Unione in virtù delle competenze conferitele dai trattati;

- entrate, spese, attività e passività del FES, FESF, MES ed altri eventuali meccanismi futuri, compresi i fondi fiduciari;

- spese sostenute dagli Stati membri nel quadro della cooperazione rafforzata, purché non siano incluse nel bilancio annuale.

B. INSERIMENTO DI DISPOSIZIONI FINANZIARIE NEGLI ATTI LEGISLATIVI

16. Ciascun atto legislativo concernente un programma pluriennale adottato secondo la procedura legislativa ordinaria comprende una disposizione nella quale il legislatore determina la dotazione finanziaria del programma.

Tale importo costituisce, per l'autorità di bilancio, il riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio.

L'autorità di bilancio e la Commissione, quando elabora il progetto di bilancio, si impegnano a non discostarsi da quest'importo di oltre il 10% per tutta la durata del programma in oggetto, salvo in caso di nuove circostanze oggettive e durature, esposte in una motivazione esplicita e precisa, che considera i risultati raggiunti nell'attuazione del programma, e basata in particolare su valutazioni. Eventuali aumenti risultanti da tale variazione devono restare entro il massimale esistente per la rubrica in questione, fatto salvo il ricorso agli strumenti previsti nel regolamento QFP e nel presente accordo.

Il presente punto non si applica agli stanziamenti di coesione adottati nel quadro della procedura legislativa ordinaria e preassegnati dagli Stati membri, che contengono una dotazione finanziaria per l'intera durata del programma, e ai progetti su grande scala di cui all'articolo 14 del regolamento QFP.

17. Gli atti legislativi che riguardano programmi pluriennali non soggetti alla procedura legislativa ordinaria non contengono "un importo ritenuto necessario".

Qualora il Consiglio intenda introdurre un riferimento finanziario, detto riferimento indica la volontà del legislatore e non pregiudica le competenze dell'autorità di bilancio definite dal TFUE. In ciascuno degli atti legislativi contenenti un siffatto riferimento finanziario sarà menzionata questa disposizione.

Qualora l'importo in questione sia stato oggetto di un accordo nell'ambito della procedura di conciliazione prevista dalla dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 4 marzo 1975[4], esso sarà considerato un importo di riferimento nel senso di cui al punto 17 del presente accordo.

[4] GU C 89 del 22.4.1975, pag. 1.

C. SPESE RELATIVE AGLI ACCORDI DI PESCA

18. Le spese relative agli accordi di pesca sono soggette alle seguenti norme specifiche:

La Commissione si impegna a informare periodicamente il Parlamento europeo sulla preparazione e sull'andamento dei negoziati, comprese le implicazioni di bilancio.

Nell'ambito dell'iter legislativo relativo agli accordi in materia di pesca, le istituzioni si impegnano a fare tutto il possibile per garantire un rapido espletamento delle procedure.

Gli importi previsti nel bilancio per nuovi accordi o per il rinnovo di accordi che entrano in vigore dopo il 1° gennaio dell'esercizio di bilancio corrispondente saranno collocati in riserva.

Se gli stanziamenti relativi agli accordi in materia di pesca, compresa la riserva, risultano insufficienti, la Commissione fornisce all'autorità di bilancio le informazioni utili per uno scambio di opinioni sotto forma di consultazione a tre, eventualmente semplificata, sulle cause di questa situazione e sulle misure che possono essere adottate secondo le procedure stabilite. Se necessario, la Commissione proporrà le misure adeguate.
Ogni trimestre, la Commissione presenterà all'autorità di bilancio informazioni dettagliate sull'esecuzione degli accordi in vigore e le previsioni finanziarie per il resto dell'anno.

19 bis. I rappresentanti del Parlamento europeo possono partecipare, con lo status di osservatori, alle conferenze bilaterali e multilaterali di negoziato degli accordi internazionali di pesca, tenendo conto delle competenze del Parlamento in materia di accordi di pesca e conformemente ai punti 25 e 26 dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione.

19 ter Fatta salva la pertinente procedura che disciplina la negoziazione degli accordi di pesca, i due rami dell'autorità di bilancio si impegnano, nel quadro della cooperazione di bilancio, a raggiungere un accordo tempestivo sul finanziamento adeguato degli accordi di pesca.

C1. SPESE RELATIVE AD UNA RISERVA PER LE CRISI NEL SETTORE AGRICOLO

19 quater Gli stanziamenti destinati alla riserva per le crisi nel settore agricolo di cui all'[articolo 25 bis] del regolamento UE n. XX relativo al finanziamento, alla gestione e al monitoraggio della politica agricola comune sono iscritti direttamente nel bilancio generale dell'Unione europea. Gli eventuali importi della riserva non resi disponibili per le misure di crisi sono rimborsati sotto forma di pagamenti diretti.

Le spese relative alle misure di crisi che si verificano tra il 16 ottobre e la fine dell'anno possono essere finanziate con la riserva dell'esercizio finanziario successivo alle condizioni descritte nel comma in appresso.

Quando la Commissione ritiene necessario fare ricorso alla riserva, in conformità dell'atto legislativo pertinente, essa presenta ai due rami dell'autorità di bilancio una proposta di storno dalla riserva stessa alle linee di bilancio che finanziano le misure ritenute necessarie. Qualsiasi proposta di storno della Commissione relativa ad un ricorso alla riserva deve essere preceduta da un esame delle possibilità di riassegnazione degli stanziamenti.

Gli storni relativi alla riserva sono effettuati conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario. In caso di disaccordo sarà avviata una procedura di consultazione a tre.

D. FINANZIAMENTO DELLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE (PESC)

19 quinquies L'importo totale delle spese operative della politica estera e di sicurezza comune (di seguito "PESC") è iscritto interamente in un unico capitolo del bilancio, denominato PESC. Tale importo comprende l'effettivo fabbisogno prevedibile, valutato nel quadro della formazione del progetto di bilancio sulla base delle previsioni elaborate annualmente dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, e un ragionevole margine per azioni impreviste. Nessun fondo può essere iscritto in riserva.

20. Per le spese della PESC a carico del bilancio generale dell'Unione europea a norma dell'articolo 41 del trattato sull'Unione europea, le istituzioni si adoperano per giungere ogni anno, in seno al comitato di conciliazione e in base al progetto di bilancio elaborato dalla Commissione, ad un accordo sull'importo delle spese operative da imputare al bilancio dell'Unione europea e sulla ripartizione di tale importo tra gli articoli del capitolo PESC del bilancio suggeriti al quarto comma del presente punto. In caso di mancato accordo, resta inteso che il Parlamento europeo e il Consiglio iscriveranno nel bilancio l'importo contenuto nel bilancio precedente o quello proposto nel progetto di bilancio, se quest'ultimo è inferiore.

L'importo totale delle spese operative della PESC sarà ripartito tra gli articoli del capitolo PESC del bilancio suggeriti al quarto comma del presente punto. Ciascun articolo copre gli strumenti già adottati, gli strumenti che sono previsti ma non ancora adottati e tutti gli strumenti futuri, vale a dire imprevisti, che il Consiglio adotterà nel corso dell'esercizio in questione.

Poiché, in forza del regolamento finanziario, la Commissione è competente ad effettuare autonomamente storni di stanziamenti da articolo ad articolo all'interno del capitolo PESC del bilancio, sarà assicurata la flessibilità ritenuta necessaria per una rapida attuazione delle azioni PESC. Qualora l'importo del capitolo PESC del bilancio durante un esercizio finanziario si riveli insufficiente a coprire le spese necessarie, il Parlamento europeo e il Consiglio si accordano per trovare con urgenza una soluzione su proposta della Commissione, tenendo conto dell'articolo 2 del regolamento QFP e del punto 10 del presente accordo.

All'interno del capitolo PESC del bilancio, gli articoli in cui devono essere iscritte le azioni PESC potrebbero essere denominati nei termini seguenti:

– missioni principali di cui all'articolo 49, paragrafo 1, lettera g), del regolamento finanziario;

– gestione delle crisi, prevenzione e soluzione dei conflitti e misure di stabilizzazione, monitoraggio e attuazione dei processi di pace e sicurezza;

– non proliferazione e disarmo;

– interventi d’emergenza;

– azioni preparatorie e di controllo;

– rappresentanti speciali dell'Unione europea.

21. Ogni anno l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (in appresso "l'alto rappresentante") consulta il Parlamento europeo su un documento di prospettiva, trasmesso entro il 15 giugno per l'anno in questione, che presenta gli aspetti principali e le scelte di base della PESC, comprese le implicazioni finanziarie per il bilancio generale dell'Unione europea, una valutazione delle misure avviate nell'anno n-1 e una valutazione del coordinamento e della complementarità della PESC con gli altri strumenti finanziari esterni dell'Unione. Inoltre, l'alto rappresentante informa periodicamente il Parlamento europeo organizzando riunioni di consultazione comuni almeno cinque volte all'anno, nel quadro del dialogo politico regolare sulla PESC, da convenire al più tardi in sede di comitato di conciliazione. La partecipazione a tali riunioni è stabilita rispettivamente dal Parlamento e dal Consiglio, tenendo conto degli obiettivi e della natura delle informazioni ivi scambiate.

La Commissione sarà invitata a partecipare a tali riunioni.

Quando il Consiglio adotta una decisione nel settore della PESC che comporti spese, l'alto rappresentante comunica immediatamente, e in ogni caso non oltre i cinque giorni lavorativi successivi alla decisione definitiva, al Parlamento europeo una stima dei costi previsti (scheda finanziaria), in particolare di quelli relativi ai tempi, al personale impiegato, all'uso di locali e di altre infrastrutture, alle attrezzature di trasporto, alle esigenze di formazione e alle disposizioni in materia di sicurezza.
Ogni tre mesi la Commissione informa l'autorità di bilancio dell'esecuzione delle azioni PESC e delle previsioni finanziarie per il restante periodo dell'anno.

E. PARTECIPAZIONE DELLE ISTITUZIONI PER QUANTO RIGUARDA LE QUESTIONI RELATIVE ALLA POLITICA DI SVILUPPO E IL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO

22. La Commissione istituirà un dialogo comune con il Parlamento europeo sulle questioni relative alla politica di sviluppo, a prescindere dalla loro fonte di finanziamento. Il controllo esercitato dal Parlamento europeo sul Fondo europeo di sviluppo sarà allineato, su base volontaria, sul diritto di controllo previsto nell'ambito del bilancio generale dell'UE, in particolare lo Strumento per la cooperazione allo sviluppo, secondo modalità da stabilire nel quadro del dialogo informale.

Il Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto che la Commissione, in vista di migliorare, tra l'altro, il controllo democratico della politica di sviluppo, intende proporre l'iscrizione in bilancio del FES a partire dal 2021.

F. COOPERAZIONE DELLE ISTITUZIONI IN MATERIA DI SPESE AMMINISTRATIVE NELLA PROCEDURA DI BILANCIO

23. I risparmi realizzati mediante il massimale della rubrica 5 che figura nel regolamento UE n. xx/2013 sono proporzionalmente ripartiti tra tutte le istituzioni e gli altri organi sulla base della quota rispettiva nei bilanci amministrativi.

Si attende che ogni istituzione, organo o agenzia presenti stime delle spese nella procedura di bilancio annuale coerenti con gli orientamenti summenzionati.

Per neutralizzare l'incremento di capacità risultante dall'aumento l'orario di lavoro a 40 ore settimanali, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono di ridurre progressivamente del 5% il personale figurante nella tabella dell'organico dell'1.1.2013[5]. La riduzione dovrebbe essere applicata a tutte le istituzioni, organi ed agenzie ed essere effettuata tra il 2013 e il 2017, ciò lascia impregiudicato il diritto dell'autorità di bilancio.

[5] Il Consiglio e la Commissione hanno già attuato una prima riduzione dell'1% del personale figurante nella loro tabella dell'organico dell'1.1.2013.

PARTE III – SANA GESTIONE FINANZIARIA DEI FONDI DELL'UE

A. GESTIONE CONGIUNTA

23 bis. La Commissione provvede a che il Parlamento europeo, il Consiglio e la Corte dei conti ricevano, su loro richiesta, le informazioni e la documentazione relative ai fondi dell'UE erogati tramite organizzazioni internazionali, ottenute nel quadro degli accordi di verifica conclusi con tali organizzazioni e ritenute necessarie per l'esercizio delle loro competenze a norma del TFUE.

A1. RELAZIONE DI VALUTAZIONE

23 ter. Nella relazione di valutazione prevista all'articolo 318 del TFUE la Commissione farà una distinzione tra le politiche interne, incentrate sulla strategia Europa 2020, e quelle esterne e utilizzerà una maggiore quantità di informazioni sulle prestazioni, inclusi i risultati dei controlli sulle prestazioni, per valutare le finanze dell'UE sulla base dei risultati conseguiti.

A2. PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

24. Due volte all'anno, la prima in aprile/maggio (insieme ai documenti che accompagnano il progetto di bilancio) e la seconda volta in dicembre/gennaio (dopo l'adozione del bilancio), la Commissione trasmette una programmazione finanziaria completa per le rubriche 1 (tranne la sottorubrica relativa alla coesione economica, sociale e territoriale), 2 (per l'ambiente e la pesca), 3 e 4 del quadro finanziario. Il documento, strutturato per rubrica, settore e linea di bilancio, distingue:

a) la normativa in vigore con una distinzione fra programmi pluriennali e azioni annuali:

   – per i programmi pluriennali la Commissione dovrebbe indicare la procedura in base alla quale sono stati adottati (procedura legislativa ordinaria e speciale), la loro durata, la dotazione finanziaria totale e la quota assegnata alle spese amministrative;

   – per le azioni annuali (progetti pilota, azioni preparatorie, agenzie) e le azioni finanziate in base alle prerogative della Commissione, essa dovrebbe fornire stime pluriennali e i margini rimanenti al di sotto dei massimali autorizzati di cui al [regolamento delegato sulle modalità di esecuzione del regolamento finanziario];

b) le proposte legislative pendenti: proposte della Commissione in fase di adozione, con il più recente aggiornamento.

La Commissione dovrebbe esaminare il modo di istituire un sistema di riferimenti incrociati fra la programmazione finanziaria e quella legislativa al fine di fornire previsioni più precise e affidabili. Per ogni proposta legislativa, la Commissione dovrebbe indicare se essa è inclusa o no nella programmazione aprile-dicembre. In particolare l'autorità di bilancio dovrebbe essere informata di quanto segue:

a) tutti i nuovi atti legislativi adottati e tutte le proposte in fase di adozione presentate ma non figuranti nel documento di programmazione per aprile-dicembre (con gli importi corrispondenti);

b) gli atti legislativi previsti nel programma di lavoro legislativo annuale della Commissione con l'indicazione delle azioni che potrebbero avere un impatto finanziario (sì/no).

Ogniqualvolta sia necessario, la Commissione dovrebbe indicare la riprogrammazione conseguente alle nuove proposte legislative.

B. AGENZIE E SCUOLE EUROPEE

25. Prima di presentare la sua proposta per la creazione di una nuova agenzia, la Commissione deve presentare una valutazione d'impatto solida, completa e obiettiva, che tenga conto in particolare della massa critica in termini di personale e competenze, degli aspetti costi/benefici, della sussidiarietà e della proporzionalità, dell'incidenza sulle attività a livello nazionale e a livello dell'UE e delle implicazioni di bilancio per la rubrica di spese interessata. Sulla base di tali informazioni e fatte salve le procedure legislative che disciplinano l'istituzione dell'agenzia in oggetto, i due rami dell'autorità di bilancio si impegnano, nel quadro della cooperazione di bilancio, a raggiungere un accordo tempestivo sul finanziamento dell'agenzia in questione.

La procedura prevede le tappe seguenti:

- in primo luogo, la Commissione presenta sistematicamente ogni proposta di creazione di una nuova agenzia nell'ambito della prima consultazione a tre successiva all'adozione della sua proposta, come pure la scheda finanziaria che accompagna l'atto giuridico che propone la creazione dell'agenzia, e ne descrive le conseguenze fino alla fine del periodo di programmazione finanziaria;

- in secondo luogo, durante l'iter legislativo, la Commissione assiste i due rami dell'autorità legislativa nel valutare le incidenze finanziarie delle modifiche proposte. Tale impatto finanziario dovrebbe essere iscritto all'ordine del giorno delle consultazioni legislative a tre;

- in terzo luogo, prima della conclusione dell'iter legislativo, la Commissione presenta una scheda finanziaria aggiornata che tiene conto delle modifiche potenziali apportate dall'autorità legislativa; tale scheda finanziaria definitiva è iscritta all'ordine del giorno dell'ultima consultazione legislativa a tre e approvata formalmente dai due rami dell'autorità legislativa. essa è inoltre iscritta all'ordine del giorno di una successiva consultazione a tre in materia di bilancio (in caso di urgenza, in forma semplificata) al fine di raggiungere un accordo sul finanziamento;

- in quarto luogo, l'accordo concluso nel corso della consultazione a tre, tenendo conto della valutazione in materia di bilancio della Commissione per quanto riguarda il contenuto dell'iter legislativo, è confermato in una dichiarazione comune, fatta salva l'approvazione da parte di ciascun ramo dell'autorità di bilancio in conformità del proprio regolamento interno.

La stessa procedura verrebbe applicata a qualsiasi modifica dell'atto legislativo che istituisce un'agenzia avente un'incidenza sulle risorse dell'agenzia in questione.

Qualora i compiti di un'agenzia vengano modificati sostanzialmente senza che si proceda a una modifica dell'atto che istituisce l'agenzia in questione, la Commissione ne informa l'autorità di bilancio mediante una scheda finanziaria riveduta, così da permettere ai due rami dell'autorità di bilancio di raggiungere un accordo tempestivo sul finanziamento dell'agenzia.

Allorché la creazione di una nuova scuola europea è prevista dal Consiglio superiore, deve essere applicata, mutatis mutandis, una procedura analoga per quanto riguarda le sue incidenze sul bilancio dell'UE.

Nella procedura di bilancio occorre tenere debitamente conto delle pertinenti disposizioni contenute nell'orientamento comune allegato alla dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'UE e della Commissione europea sulle agenzie decentrate firmata il 19 luglio 2012.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*	*Per la Commissione*
Il Presidente	*Il Presidente*	*Membro della Commissione*

ALLEGATO - COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE NEL CORSO DELLA PROCEDURA DI BILANCIO

Parte A. Calendario della procedura di bilancio

1. Le istituzioni approvano ogni anno un calendario pragmatico a tempo debito prima dell'inizio della procedura di bilancio sulla base della prassi in vigore.

Parte B. Priorità della procedura di bilancio

2. A tempo debito prima dell'adozione del progetto di bilancio da parte della Commissione, è convocata una riunione di consultazione a tre per discutere le eventuali priorità del bilancio dell'esercizio successivo.

Parte C. Formazione del progetto di bilancio e aggiornamento delle previsioni

3. Le istituzioni diverse dalla Commissione sono invitate ad adottare il loro stato previsionale entro la fine di marzo.

[soppresso]

6. La Commissione presenta ogni anno un progetto di bilancio che indica il fabbisogno effettivo di finanziamento dell'Unione europea.

Esso tiene conto degli elementi seguenti:

a) le previsioni relative ai Fondi strutturali fornite dagli Stati membri;

b) la capacità di esecuzione degli stanziamenti, adoperandosi per garantire una stretta relazione tra stanziamenti di impegno e stanziamenti di pagamento;

c) la possibilità di avviare politiche nuove attraverso progetti pilota e/o azioni preparatorie nuove o proseguire azioni pluriennali venute a scadenza, dopo avere valutato le condizioni per ottenere un atto di base ai sensi del regolamento finanziario (definizione dell'atto di base, esigenza dell'atto di base per l'attuazione ed eccezioni),

d) la necessità di assicurare un andamento delle spese, rispetto all'esercizio precedente, conforme alle esigenze della disciplina di bilancio.

7. Le istituzioni fanno in modo di evitare, per quanto possibile, che vengano iscritte in bilancio linee di spese operative per importi non significativi.

8. I due rami dell'autorità di bilancio si impegnano inoltre a tenere conto della valutazione delle possibilità di esecuzione del bilancio, fatta dalla Commissione sia nei suoi progetti che nel quadro dell'esecuzione del bilancio in corso.

9. Ai fini di una sana gestione finanziaria e a causa dell'effetto dei grandi cambiamenti nella nomenclatura di bilancio quanto ai titoli e ai capitoli sulle responsabilità dei servizi della Commissione in materia di relazioni sulla gestione, i due rami dell'autorità di bilancio si impegnano a discutere eventuali modifiche di rilievo con la Commissione durante la procedura di conciliazione.

9 bis. Ai fini di una cooperazione istituzionale leale e corretta, i due rami dell'autorità di bilancio si impegnano a mantenere contatti regolari a tutti i livelli nel corso dell'intera procedura di bilancio e in particolare durante il periodo di conciliazione mediante un ruolo proattivo dei rispettivi negoziatori. Il Parlamento europeo e il Consiglio si impegnano a garantire uno scambio tempestivo e costante delle pertinenti informazioni e documenti a livello formale ed informale e a tenere riunioni tecniche/informali, se del caso, durante il periodo di conciliazione in cooperazione con la Commissione. Quest'ultima garantisce al Parlamento e al Consiglio un accesso tempestivo e paritario alle informazioni e ai documenti.

10. Fino alla convocazione del comitato di conciliazione, la Commissione può, se necessario, modificare il progetto di bilancio a norma dell'articolo 314, paragrafo 2, del TFUE, anche tramite una lettera rettificativa che aggiorna le stime delle spese agricole. La Commissione presenta informazioni sugli aggiornamenti ai due rami dell'autorità di bilancio affinché li esaminino quanto prima. Tiene a disposizione dell'autorità di bilancio tutti gli elementi giustificativi necessari.

Parte D. Procedura di bilancio prima della conciliazione

11. Una consultazione a tre è convocata in tempo utile prima della lettura del Consiglio per consentire uno scambio di vedute tra le istituzioni sul progetto di bilancio.

12. Affinché la Commissione possa valutare a tempo debito l'attuabilità degli emendamenti previsti dall'autorità di bilancio che creano nuove azioni preparatorie/progetti pilota o prorogano quelli esistenti, i due rami dell'autorità di bilancio informano la Commissione delle loro intenzioni in materia, affinché si possa svolgere una prima discussione già nel quadro della consultazione a tre.

[soppresso]

15. Una consultazione a tre può essere convocata prima della votazione della sessione plenaria del Parlamento europeo.

Parte E. Procedura di conciliazione

16. Se il Parlamento europeo vota emendamenti alla posizione del Consiglio, il presidente del Consiglio prenderà atto, nel corso della medesima sessione plenaria, delle divergenze esistenti tra le posizioni delle due istituzioni ed esprimerà il suo accordo a che il presidente del Parlamento europeo convochi immediatamente il comitato di conciliazione. La lettera che convoca il comitato di conciliazione sarà inviata, al più tardi, il primo giorno lavorativo della settimana che segue la fine della seduta parlamentare durante la quale ha avuto luogo la votazione in plenaria e il giorno successivo avrà inizio il periodo di conciliazione. Il periodo di 21 giorni è calcolato ai sensi del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini.

17. Se il Consiglio non può accettare tutti gli emendamenti votati dal Parlamento europeo, esso conferma la propria posizione con una lettera inviata prima della data prevista per la prima riunione durante il periodo di conciliazione. In tal caso, il comitato di conciliazione procederà conformemente alle disposizioni stabilite nei punti seguenti.

18. La presidenza del comitato di conciliazione è esercitata congiuntamente dai rappresentanti del Parlamento europeo e del Consiglio. Le riunioni del comitato sono presiedute dal copresidente dell'istituzione che ospita la riunione. Ciascuna istituzione, in conformità del proprio regolamento interno, designa i suoi partecipanti ad ogni riunione e definisce il suo mandato di negoziazione. Il Parlamento europeo e il Consiglio sono rappresentati in sede di comitato di conciliazione ad un appropriato livello che consenta ad entrambe le delegazioni di impegnare politicamente le rispettive istituzioni e di conseguire concreti progressi in vista di un accordo definitivo.

19. Conformemente all'articolo 314, paragrafo 5, secondo comma, del TFUE, la Commissione partecipa ai lavori di conciliazione e prende tutte le iniziative necessarie per favorire un ravvicinamento fra le posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio.

20. Per l'intera durata della procedura di conciliazione si terranno consultazioni a tre, a diversi livelli di rappresentazione, al fine di risolvere le questioni pendenti e preparare le basi per la conclusione di un accordo in seno al comitato di conciliazione.

21. Le riunioni del comitato di conciliazione e le consultazioni a tre si svolgono alternativamente nei locali del Parlamento europeo e del Consiglio, in modo da ripartire equamente le risorse impiegate, compresi i servizi di interpretazione.

22. Le date delle riunioni del comitato di conciliazione e delle consultazioni a tre sono fissate anticipatamente mediante accordo tra le tre istituzioni.

23. Il comitato di conciliazione disporrà di una serie comune di documenti (contributi) che mettono a confronto le varie fasi della procedura di bilancio[1], tra cui le cifre "linea per linea", i totali per le singole rubriche del quadro finanziario e un documento consolidato con cifre e commenti per tutte le linee di bilancio considerate tecnicamente "aperte". Fatta salva la decisione finale del comitato di conciliazione, saranno elencate in un documento specifico tutte le linee di bilancio considerate tecnicamente chiuse[2]. Tali documenti saranno classificati in base alla nomenclatura di bilancio.

Saranno inoltre allegati ai contributi altri documenti per il comitato di conciliazione, tra cui una lettera di eseguibilità della Commissione sulla posizione del Consiglio e sugli emendamenti del Parlamento europeo, nonché le eventuali lettere delle altre istituzioni sulla posizione del Consiglio e sugli emendamenti del Parlamento europeo.

---

[1] Le varie fasi comprendono: il bilancio dell'esercizio in corso (compresi i bilanci rettificativi adottati); il progetto di bilancio iniziale; la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio; gli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione del Consiglio e le lettere rettificative presentate dalla Commissione (se non già integralmente approvate da tutte le istituzioni).

[2] Una linea di bilancio si considera tecnicamente chiusa quando non vi è disaccordo tra il Consiglio e il Parlamento europeo e non sono state presentate lettere rettificative.

24. Al fine di raggiungere un accordo entro la fine del periodo di conciliazione, le consultazioni a tre:

- definiranno la portata dei negoziati sulle questioni finanziarie da affrontare;

- approveranno l'elenco delle linee di bilancio considerate tecnicamente chiuse, fatto salvo l'accordo definitivo sull'intero bilancio dell'esercizio finanziario;

- discuteranno i temi individuati ai sensi del primo trattino in vista di possibili accordi che dovranno essere approvati dal comitato di conciliazione;

- affronteranno questioni tematiche, anche per rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Durante o immediatamente dopo ciascuna consultazione a tre saranno tratte conclusioni provvisorie, contestualmente alla messa a punto dell'ordine del giorno della riunione successiva. Tali conclusioni saranno registrate dall'istituzione presso cui si è tenuta la consultazione a tre e saranno considerate provvisoriamente approvate dopo 24 ore fatta salva la decisione finale del comitato di conciliazione.

25. In occasione delle riunioni del comitato di conciliazione saranno disponibili le conclusioni delle consultazioni a tre e un documento che elenca le linee di bilancio su cui è stato raggiunto un accordo provvisorio durante le consultazioni a tre, in vista della possibile approvazione.

26. Il progetto comune previsto all'articolo 314, paragrafo 5, del TFUE è elaborato dai segretariati del Parlamento europeo e del Consiglio con l'assistenza della Commissione. Si tratterà di una lettera di trasmissione, indirizzata dai presidenti delle due delegazioni ai presidenti del Parlamento europeo e del Consiglio, contenente la data dell'accordo in seno al comitato di conciliazione nonché allegati tra cui:

– le cifre linea per linea per tutte le voci di bilancio e i dati riassuntivi per rubrica del quadro finanziario;

– un documento consolidato indicante le cifre e il testo finale per tutte le linee modificate durante la conciliazione;

– l'elenco delle linee non modificate rispetto al progetto di bilancio o alla posizione del Consiglio.

Il comitato di conciliazione può inoltre approvare conclusioni ed eventuali dichiarazioni comuni relativamente al bilancio.

27. Il progetto comune sarà tradotto in tutte le lingue (dai servizi del Parlamento europeo) e presentato per approvazione ai due rami dell'autorità di bilancio entro 14 giorni dalla data successiva alla data dell'accordo sul progetto comune ai sensi del punto 26.

Il bilancio sarà messo a punto dai giuristi-linguisti dopo l'adozione del progetto comune, integrando gli allegati del progetto comune con le linee di bilancio non modificate durante la procedura di conciliazione.

28. L'istituzione presso cui si tiene la riunione (consultazione a tre o conciliazione) garantirà l'interpretazione a regime linguistico completo per le riunioni del comitato di conciliazione e a regime linguistico ad hoc per le consultazioni a tre.

L'istituzione presso cui si tiene la riunione garantirà la riproduzione e la distribuzione dei documenti di seduta.

I servizi delle tre istituzioni coopereranno per inserire i risultati dei negoziati in fase di messa a punto del progetto comune.

Parte F. Bilanci rettificativi

Principi generali

29. Considerato che i bilanci rettificativi riguardano spesso questioni specifiche e talvolta urgenti, le istituzioni concordano i principi in appresso per garantire la cooperazione interistituzionale necessaria ai fini di un processo decisionale celere ed efficiente per i bilanci rettificativi ed evitare, per quanto possibile, di dover convocare a questo proposito una riunione di conciliazione.

30. Per quanto possibile, le istituzioni si sforzano di limitare il numero dei bilanci rettificativi.

Calendario

31. La Commissione comunica in anticipo ai due rami dell'autorità di bilancio le possibili date di adozione dei progetti di bilancio rettificativo, senza pregiudicare la data finale di adozione.

32. Conformemente al proprio regolamento interno, ciascun ramo dell'autorità di bilancio si adopera per esaminare il progetto di bilancio rettificativo proposto dalla Commissione quanto prima dopo l'adozione da parte della Commissione.

33. Per accelerare la procedura, i due rami dell'autorità di bilancio provvedono a coordinare i rispettivi calendari, nella misura del possibile, affinché i lavori possano svolgersi in modo coerente e convergente. Essi si adoperano pertanto per elaborare quanto prima un calendario indicativo delle varie fasi propedeutiche all'adozione definitiva del bilancio rettificativo.

I due rami dell'autorità di bilancio tengono contro della relativa urgenza del bilancio rettificativo e della necessità di approvarlo in tempo utile affinché possa essere applicato durante l'anno in questione.

Cooperazione durante la lettura da parte di ciascun ramo dell'autorità di bilancio

34. Le istituzioni cooperano lealmente durante tutta la procedura al fine di consentire, per quanto possibile, l'adozione dei bilanci rettificativi in una fase iniziale della procedura.

Se del caso, e ove esistano potenziali divergenze, ciascun ramo dell'autorità di bilancio, prima di adottare la sua posizione definitiva sul bilancio rettificativo, o la Commissione possono proporre di convocare una consultazione a tre specifica, per discutere le divergenze e cercare di raggiungere un compromesso.

35. Tutti i bilanci rettificativi proposti dalla Commissione e non ancora approvati definitivamente sono sistematicamente inseriti all'ordine del giorno delle consultazioni a tre previste per la procedura annuale di bilancio. La Commissione presenta i progetti di bilancio rettificativo e i due rami dell'autorità di bilancio comunicano, per quanto possibile, le rispettive posizioni prima della consultazione a tre.

36. Se si raggiunge un compromesso durante una consultazione a tre, ciascun ramo dell'autorità di bilancio si impegna a tener conto dei risultati della consultazione a tre in sede di deliberazione sul bilancio rettificativo conformemente al trattato e al proprio regolamento interno.

Cooperazione dopo la lettura da parte di ciascun ramo dell'autorità di bilancio

37. Se il Parlamento europeo approva la posizione del Consiglio senza emendamenti, il bilancio rettificativo è adottato.

38. Se il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, adotta degli emendamenti, si applica l'articolo 314, paragrafo 4, lettera c), del TFUE. Tuttavia, prima della riunione del comitato di conciliazione è convocata una consultazione a tre.

– Se in sede di consultazione a tre si raggiunge un accordo, e fatto salvo l'accordo di ciascun ramo dell'autorità di bilancio sui risultati di detta consultazione, la conciliazione si chiude con uno scambio di lettere senza convocazione del comitato di conciliazione.

– Se in sede di consultazione a tre non si raggiunge un accordo, il comitato di conciliazione si riunisce e organizza i propri lavori secondo le circostanze, al fine di concludere il processo decisionale, per quanto possibile, entro il termine di 21 giorni stabilito dall'articolo 314, paragrafo 6, del TFUE. Il comitato di conciliazione può concludere i propri lavori con uno scambio di lettere.

Parte G. Importo da liquidare

39. Data la necessità di garantire un andamento ordinato degli stanziamenti di pagamento totali rispetto agli stanziamenti d'impegno in modo da evitare eventuali riporti anormali dell'importo da liquidare (RAL) da un anno all'altro, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono di seguire da vicino il livello del RAL per ridurre il rischio di ostacolare l'attuazione dei programmi dell'UE a causa di una mancanza di stanziamenti di pagamento al termine del quadro finanziario.

Al fine di garantire un livello e un profilo gestibili per i pagamenti in tutte le rubriche, le norme relative ai disimpegni sono applicate in maniera rigorosa in tutte le rubriche, in particolare le norme per i disimpegni automatici.

Nel corso della procedura di bilancio le tre istituzioni si riuniscono periodicamente per valutare insieme lo stato di avanzamento e le prospettive dell'attuale esecuzione del bilancio e di quelle future. Tali incontri assumono la forma di specifiche riunioni interistituzionali ad un appropriato livello, prima delle quali la Commissione fornisce uno stato di avanzamento dettagliato per ogni Fondo e Stato membro, sull'esecuzione dei pagamenti, le domande di rimborso ricevute e le previsioni rivedute. In particolare, al fine di garantire che l'Unione possa rispettare tutti i suoi obblighi finanziari derivanti dagli impegni attuali e futuri nel periodo 2014-2020 in virtù dell'articolo 323 del TFUE, i due rami dell'autorità di bilancio esaminano e discutono le stime della Commissione quanto al livello necessario di stanziamenti di pagamento.